

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo 2003¹ sull'energia nucleare,

ordina:

Sezione 1: Sede

Art. 1

Il Fondo di Disattivazione e il Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Fondi) hanno sede a Berna.

Sezione 2: Costi

Art. 2 Costi di disattivazione

¹ Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari.

² I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi:

- a. di preparazione tecnica della disattivazione;
- b. di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto;
- c. di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate;
- d. di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive prodotte in occasione della disattivazione;
- e. di demolizione delle strutture edili e discarica dei rifiuti non radioattivi;
- f. di pianificazione, progettazione, direzione e vigilanza;
- g. per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali;
- h. di autorizzazione e controllo delle autorità;

RS

¹ RS 732.1

- i. di assicurazione;
- j. amministrativi.

Art. 3 Costi di smaltimento

¹ Per costi di smaltimento si intendono tutti i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili usati dopo la messa fuori servizio di una centrale nucleare.

² I costi di smaltimento comprendono in particolare i costi:

- a. di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio;
- b. di trasporto, rielaborazione e smaltimento degli elementi di combustibile esausti;
- c. per una fase di osservazione di 50 anni di un deposito in strati geologici profondi;
- d. di pianificazione, progettazione, direzione, costruzione, esercizio, smantellamento e sorveglianza degli impianti di smaltimento;
- e. per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali;
- f. di autorizzazione e controllo delle autorità;
- g. di assicurazione;
- h. amministrativi.

Art. 4 Calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento

¹ Il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento è calcolato ogni cinque anni, per ogni centrale nucleare, sulla base delle indicazioni del proprietario, la prima volta quando la centrale è messa in servizio.

² Inoltre, i costi sono calcolati nuovamente quando:

- a. un impianto nucleare è messo fuori servizio definitivamente;
- b. circostanze impreviste fanno prevedere un sostanziale cambiamento dei costi.

³ I costi sono calcolati in base al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo.

Art. 5 Costi amministrativi dei Fondi

¹ Per costi amministrativi si intendono in particolare:

- a. le diarie e le indennità per i membri della Commissione;
- b. le spese per l'Ufficio;
- c. le indennità corrisposte agli esperti;
- d. le spese della Confederazione per le attività di vigilanza sui Fondi;

- e. altre spese decise dalla Commissione e necessarie per l'adempimento dei suoi compiti;
- f. le spese giudiziarie e le spese ripetibili a carico dei Fondi.
- g. i costi di assicurazione degli organi e dei membri della Commissione.

² I costi di gestione del patrimonio non sono considerati costi amministrativi.

Sezione 3: Obbligo di contribuire e importo dei contributi

Art. 6 Obbligo di contribuire

¹ I contributi al Fondo di disattivazione sono versati dai proprietari di impianti nucleari:

- a. che producono essenzialmente energia utile;
- b. che servono al deposito intermedio di combustibili usati e di scorie radioattive provenienti da centrali nucleari.

² I contributi al Fondo di smaltimento sono versati dai proprietari di centrali nucleari.

³ L'Istituto Paul Scherrer, il Politecnico federale di Losanna e le università cantonali sono esentati dall'obbligo di contribuire.

Art. 7 Durata dell'obbligo di contribuire

L'obbligo inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio e termina al momento in cui l'impianto nucleare è messo fuori servizio.

Art. 8 Importo dei contributi

¹ Il calcolo dei contributi si fonda su un modello attuariale singolarmente per ogni impianto.

² I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta di 50 anni per le centrali nucleari. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) proroga la durata per la base di calcolo.

³ La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie.

⁴ L'importo dei contributi è determinato in base:

- a. ai costi teorici di disattivazione e di smaltimento, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio dei Fondi sino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento;
- b. ai costi amministrativi dei Fondi;
- c. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro.

⁵ Si suppone un reddito del capitale del 5 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d'affari) e un tasso di rincarato del 3 per cento.

Art. 9 Fissazione dei contributi

¹ All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contributi annui sulla base dei presunti costi di disattivazione e di smaltimento

² Se il nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento presenta notevoli differenze rispetto all'ultimo calcolo, la Commissione fissa i contributi per il resto del periodo mediante tassazione intermedia.

³ Se, in seguito all'evoluzione dei mercati finanziari, il capitale accumulato si situa all'esterno di un margine di oscillazione fissato dalla Commissione, la Commissione fissa i contributi per il resto del periodo mediante tassazione intermedia.

⁴ I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento.

⁵ La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi.

⁶ I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi.

Art. 10 Forma dei contributi

Con l'approvazione della Commissione, i contributi possono essere forniti:

- a. sotto forma di titoli;
- b. fino a concorrenza di un quarto della somma dovuta, sotto forma di contratti di assicurazione conclusi con una compagnia di assicurazioni autorizzata a esercitare in Svizzera o sotto forma di garanzie a favore dei Fondi.

Art. 11 Contratti di assicurazione e garanzie.

¹ I contratti di assicurazione e le garanzie possono essere considerati alla stregua di contributi se:

- a. garantiscono ai Fondi il diritto incondizionato e irrevocabile di disporre;
- b. il diritto dei Fondi nei confronti dell'assicuratore o del garante non si estingue qualora il proprietario tenuto a versare contributi disattenda i propri obblighi verso questi ultimi;
- c. l'assicuratore o il garante offre garanzia di solvibilità a lungo termine;
- d. l'assicuratore ha rinunciato irrevocabilmente al diritto di recedere dal contratto, conferitogli dall'articolo 6 della legge federale del 2 aprile 1908² sul contratto d'assicurazione.

² RS 221.229.1

² Non sono riconosciuti in particolare:

- a. i contratti di assicurazione effettivi soltanto in caso di disattivazione conseguente a un incidente;
- b. i contratti di assicurazione non effettivi in caso di disattivazione conseguente a un incidente;
- c. le garanzie dei proprietari tenuti a versare contributi.

³ Se l'assicuratore o il garante diventano insolventi, il proprietario tenuto a versare contributi paga entro un anno sotto forma di deposito l'importo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commissione, esso può altrimenti concludere entro sei mesi una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.

⁴ In caso di disdetta dell'assicurazione o della garanzia, il proprietario tenuto a versare contributi deve corrispondere sotto forma di deposito l'importo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commissione ed entro il termine di disdetta, esso può altrimenti concludere una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.

Art. 12 Quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie

¹ La quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie non deve superare, per ogni proprietario tenuto a versare contributi, un quarto del capitale accumulato.

Sezione 4: Pretese

Art. 13 Capitale accumulato

¹ Le pretese che i proprietari tenuti a versare contributi possono far valere sul capitale accumulato sono pari:

- a. ai depositi effettuati per il corrispondente impianto;
- b. alla partecipazione agli utili;
- c. al valore nominale dei contratti di assicurazione e delle garanzie.

² Sono dedotti dal capitale accumulato:

- a. i pagamenti effettuati dai Fondi a favore dell'impianto in questione;
- b. la quota di costi amministrativi corrispondente all'impianto in questione.

³ La partecipazione agli utili comprende gli interessi semplici e composti e altri ricavi nonché i profitti e le perdite sul patrimonio del Fondo. Essa è calcolata per ogni proprietario entro il 31 dicembre dell'anno contabile e versata o addebitata sul suo conto.

Art. 14 Pagamento dei costi di disattivazione e di smaltimento

¹ I proprietari presentano all'Ufficio, per verifica, le fatture emesse a loro nome e quelle emesse per prestazioni da loro fornite per spese connesse alla disattivazione e allo smaltimento.

² L'Ufficio esamina le fatture sotto il profilo della correttezza formale e provvede a pagarle mediante i Fondi entro i termini fissati. I pagamenti dei Fondi, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, sono effettuati a beneficio dei proprietari.

Sezione 5: Politica d'investimento**Art. 15** Collocamento degli averi e contabilità

¹ Le risorse finanziarie dei Fondi devono essere investite in modo che siano garantite la sicurezza, un'equa remunerazione e una sufficiente liquidità per ogni centrale.

² Per ogni Fondo è tenuta una contabilità separata.

Art. 16 Restrizioni all'investimento

¹ Le risorse finanziarie dei Fondi non possono essere investite in:

- a. imprese tenute a versare i contributi;
- b. imprese con partecipazioni superiori al 20 per cento in un'impresa tenuta a versare i contributi;
- c. imprese svizzere che, in base a diritti di acquisto di corrente elettrica prodotta in centrali nucleari, forniscono oppure acquistano e forniscono successivamente corrente elettrica.

² Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano agli investimenti collettivi come gli investimenti patrimoniali indicizzati e gli investimenti in fondi.

Sezione 6: Valuta e contabilità**Art. 17** Valuta

I costi, i contributi e le pretese sono calcolati in franchi svizzeri.

Art. 18 Contabilità

¹ L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

² La contabilità dei Fondi è tenuta conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni³ (art. 957–964). Il bilancio e il conto d'esercizio informano sullo stato patrimoniale e sui risultati annui dei Fondi.

³ RS 220

³ I titoli sono esposti a bilancio alla quotazione stabilita dalle banche per la valutazione dei depositi.

⁴ La Commissione adotta i rapporti annuali entro sei mesi dalla chiusura dei conti.

Sezione 7:

Accantonamenti per i costi di smaltimento prima della messa fuori esercizio delle centrali nucleari

Art. 19

¹ I proprietari sottopongono alla Commissione, per approvazione, il piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio delle centrali nucleari.

² Essi presentano inoltre alla Commissione il rapporto del Servizio di revisione sul rispetto del piano di accantonamento e sull'utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti.

Sezione 8: Organizzazione

Art. 20 Organi

¹ I Fondi dispongono dei seguenti organi comuni:

- a. la Commissione;
- b. l'Ufficio;
- c. il Servizio di revisione.

² I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono eletti dal Consiglio federale, ogni volta per un quadriennio.

³ Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare membri della Commissione e del Servizio di revisione.

Art. 21 Commissione

¹ La Commissione si compone di nove membri al massimo.

² I proprietari hanno diritto a un'adeguata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi della Commissione.

³ La Commissione può far capo a esperti.

Art. 22 Comitati

¹ La Commissione può istituire comitati composti da membri della Commissione e da esperti.

² Il comitato è presieduto da un membro della Commissione.

³ I comitati e i gruppi di esperti preparano la documentazione necessaria per le decisioni della Commissione.

Art. 23 Compiti

La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. determina il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;
- b. stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanziario e il preventivo per i costi di smaltimento;
- c. stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi;
- d. decide sull'accettazione di titoli, polizze di assicurazione e altre garanzie;
- e. fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari;
- f. consente la concessione di anticipi fra i Fondi;
- g. sottopone al Dipartimento, per il Consiglio federale, proposte concernenti le anticipazioni della Confederazione;
- h. constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi;
- i. approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio delle centrali nucleari;
- j. esamina i costi amministrativi e di smaltimento e li addebita ai Fondi;
- k. autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi;
- l. fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenuti a versare contributi conformemente all'articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003⁴ sull'energia nucleare.
- m. investe gli averi dei Fondi.
- n. fissa i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali come pure le relative condizioni e direttive;
- o. nomina l'Ufficio;
- p. sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali;
- q. sceglie i membri dei comitati;
- r. vigila sull'operato dell'Ufficio e degli esperti cui esso ha fatto capo;
- s. adotta i rapporti e approva i conti annuali.

Art. 24 Firma

¹ Il presidente o il vicepresidente sono autorizzati a firmare a nome dei Fondi, ciascuno collettivamente con un altro membro della Commissione.

⁴ RS 732.1

² Quest'ultima può autorizzare altre persone a firmare.

Art. 25 Sedute, quorum, voto

¹ La Commissione è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente. Si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma almeno una volta all'anno o qualora almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

² La Commissione può deliberare se almeno due terzi dei membri sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il presidente vota e, in caso di parità, decide.

³ Le decisioni possono essere prese a maggioranza semplice mediante circolazione degli atti se almeno due terzi dei membri votano entro il termine stabilito e se nessun membro chiede la discussione dell'oggetto. Simili decisioni devono essere iscritte nel verbale della successiva seduta della Commissione.

⁴ Ogni membro può farsi sostituire a una seduta da un altro membro e abilitarlo a votare in vece sua. Un membro può sostituire al massimo un altro membro.

Art. 26 Ufficio

¹ L'Ufficio svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. tiene la contabilità ed effettua i pagamenti se la Commissione non decide altrimenti;
- b. prepara le sedute della Commissione e ne esegue le decisioni;
- c. redige i verbali.

² La Commissione può affidare altri compiti all'Ufficio.

Art. 27 Servizio di revisione

¹ Fatto salvo il capoverso 2, al mandato di revisione, alla posizione, all'abilitazione, all'indipendenza e all'allestimento di rapporti del Servizio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

¹ Il Servizio di revisione presenta il risultato degli esami alla Commissione e al Dipartimento.

Art. 28 Costi

Le diarie e le indennità di viaggio ai membri della Commissione, nonché le spese dell'Ufficio, del Servizio di revisione, degli esperti e per i mandati impartiti dalla Commissione sono a carico dei Fondi.

Sezione 9: Vigilanza e rimedi giuridici

Art. 29 Vigilanza

I Fondi sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale.

Art. 30 Rendiconto

Ogni anno la Commissione presenta i rapporti annuali al Dipartimento e ai proprietari tenuti al versamento dei contributi. Tali rapporti comprendono i conti, i rapporti del Servizio di revisione e forniscono informazioni in merito ai principi e agli obiettivi degli investimenti patrimoniali.

Art. 31 Rimedi giuridici

La procedura per l'emanazione e l'impugnazione di decisioni del Fondo è disciplinata dalla legislazione in materia di procedura amministrativa e organizzazione giudiziaria federali.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 32 Disposizione transitoria

¹ I proprietari di centrali nucleari che restano in esercizio meno di 25 anni versano al Fondo di smaltimento l'importo corrispondente ai contributi che avrebbe dovuto versare se il Fondo fosse esistito sin dall'inizio dell'esercizio di tale centrale.

² Per le centrali nucleari sprovviste di una licenza d'esercizio indeterminata si presume una durata d'esercizio di 40 anni. Se la limitazione della licenza d'esercizio è revocata, la durata di esercizio è stabilita secondo l'articolo 8.

Art. 33 Diritto previgente: abrogazione

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. ordinanza del 5 dicembre 1983⁵ concernente il Fondo di spegnimento;
2. ordinanza del 6 marzo 2000⁶ sul Fondo di smaltimento.

⁵ RS 732.013

⁶ RS 732.014

Art. 34 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

